

AIGAM

**Associazione Italiana Gordon
per l'Apprendimento Musicale**

STATUTO DELL'AIGAM	pp. 2-4.
REGOLAMENTO INTERNO GENERALE DEGLI ASSOCIATI	pp. 5-8.
REGOLAMENTO DELEGATI AIGAM	pp. 9.
REGOLAMENTO INTERNO INSEGNANTI ASSOCIATI AIGAM	pp.10-11.
CIRCOLARE 2005 PER GLI INSEGNANTI ASSOCIATI AIGAM	pp. 12.

STATUTO
ASSOCIAZIONE ITALIANA GORDON
PER L'APPRENDIMENTO MUSICALE – AIGAM

– ART. 1 –

È costituita in Roma, una libera associazione scientifico-culturale, senza fine di lucro denominata: «Associazione Italiana Gordon per l'Apprendimento Musicale – AIGAM»

– ART. 2 –

L'Associazione, denominata «Associazione Italiana Gordon per l'Apprendimento Musicale – AIGAM» è aconfessionale, apartitica, apolitica e non ha fini di lucro.

– ART. 3 –

Scopo e finalità preminente della Associazione è la formazione e l'aggiornamento del personale docente della scuola di ogni ordine e grado. Parimenti l'AIGAM ha come fine lo studio delle problematiche didattiche musicali in tutti i propri aspetti. Pertanto l'AIGAM ha come scopo il promuovere la ricerca sull'attitudine musicale, svilupparne l'ottimizzazione degli approcci didattici, educare gli insegnanti ed i genitori. Pertanto la «Associazione Italiana Gordon per l'Apprendimento Musicale – AIGAM» desidera promuovere e sviluppare la diffusione in Italia e in tutta la Comunità Europea della Music Learning Theory (= Teoria dell'Apprendimento Musicale) del Prof. Edwin E. Gordon nonché la sua ricerca scientifica e lo sviluppo degli approcci educativi del medesimo.

– ART. 4 –

(a) Al fine di poter perseguire i propri scopi ed attuarne i fini, la «Associazione Italiana Gordon per l'Apprendimento Musicale – AIGAM» potrà: organizzare corsi di formazione e di aggiornamento del personale docente della scuola di ogni ordine e grado, organizzare convegni di studio, ricerche scientifiche, tavole rotonde, simposi e conferenze di studio. Altresì potrà curare e sviluppare i rapporti con le autorità e le istituzioni musicali, scientifiche, accademiche ed amministrative sia italiane che europee nonché extra-europee. Inoltre, la «Associazione Italiana Gordon per l'Apprendimento Musicale – AIGAM» potrà provvedere in proprio alla pubblicazione dei propri atti, circolari e rendiconti; potrà altresì dare i propri auspici a giornali e riviste; potrà inoltre istituire premi e borse di studio, potrà rilasciare attestati ai propri iscritti relativamente alle benemerienze ed alla partecipazione delle diverse iniziative.

(b) Oltre a tutto ciò, la «Associazione Italiana Gordon per l'Apprendimento Musicale – AIGAM» potrà promuovere eventi culturali (mostre, convegni, concerti, saggi musicali ed ogni altra forma di iniziativa atta alla ricerca ed allo sviluppo delle tematiche didattiche musicali); inoltre potrà procurarsi di avere un apposito sito di posta elettronica o internet. Infine la «Associazione Italiana Gordon per l'Apprendimento Musicale – AIGAM» potrà promuovere mostre, premi e dare in prestito o in comodato materiale didattico ad esperti insegnanti qualificati, potrà organizzare corsi o seminari di

formazione professionale per i docenti e promuovere l'insegnamento musicale e tutti i livelli e con ogni mezzo consentito dalle leggi vigenti.

(c) Egualmente l'Associazione, tramite i suoi organi statutari – al fine di perseguire i propri fini – potrà provvedere a richiedere fondi e finanziamenti, accendere conti correnti bancari o postali, nonché compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

– ART. 5 –

L'associazione crede fermamente nei diritti dell'infanzia e nella loro sacra inviolabilità; pertanto potrà allacciare relazioni con l'UNICEF e con ogni altra sorta di istituzione, internazionale e nazionale, governativa e non, mirante alla tutela dei diritti dell'infanzia.

– ART. 6 –

(a) Della «Associazione Italiana Gordon per l'Apprendimento Musicale – AIGAM» faranno parte a domanda tutti coloro che ne facciano richiesta. I soci pertanto si suddividono in tre categorie come segue:

(b) soci fondatori, sono i firmatari dell'atto costitutivo e del presente statuto, fanno parte di diritto dell'assemblea generale dei soci ed hanno diritto di voto pari ai soci ordinari. I soci fondatori non sono tenuti a versare alcuna quota associativa annua.

(c) soci onorari, ossia coloro ai quali verrà dato a titolo onorario l'appartenenza all'Associazione; dunque, i soci onorari saranno tutte quelle persone che possiedono speciali meriti scientifici e musicali o che abbiano dimostrato particolari benemerienze verso l'associazione. Essi sono dispensati dal versamento della quota sociale annua. Hanno diritto di partecipare all'assemblea generale dei soci, ma non hanno facoltà di voto.

(d) Soci ordinari, ossia tutti coloro che, previa domanda, entrano a far parte della Associazione. Tutti i soci – senza alcuna discriminazione di sesso o razza o credo – hanno eguale diritto di voto singolarmente e tutti possono accedere a qualunque carica sociale. Le quote sociali sono intrasmissibili e vengono conferite a titolo gratuito così come è gratuito lo svolgimento delle attività ad esse connesse.

– ART. 7 –

Organi dell'Associazione sono:

- (a) il Presidente;
- (b) il Presidente Onorario;
- (c) il Vice Presidente;
- (d) il Consiglio Direttivo;
- (e) il Segretario generale;
- (f) l'assemblea generale degli associati;

– ART. 8 –

(a) Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni volta che lo ritenga opportuno al fine di poter stabilire l'ordine del giorno dell'assemblea generale degli associati, ma anche per dirimere le questioni concernenti la gestione degli affari correnti

dell'Associazione e la programmazione delle attività necessarie.

(b) La carica di presidente dell'AIGAM è eleggibile ed ha la durata di 5 anni rinnovabili. Il Presidente dell'AIGAM è eletto a maggioranza assoluta dai membri Consiglio Direttivo, riuniti in seduta straordinaria.

(c) Il Presidente allo scadere del Suo mandato lo rimette al Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente quindi riunirà in seduta straordinaria l'assemblea generale dei soci, che provvederà ad indicare una terna di nomi mediante elezione. Quindi il Vice Presidente provvederà a riunire il Consiglio Direttivo, in seduta straordinaria, e trasmetterà ai Consiglieri la terna fornita dalla Assemblea Generale dei Soci. Successivamente il Consiglio Direttivo procederà all'elezione del nuovo presidente. Il Presidente dimissionario o uscente ha facoltà di esprimere il proprio voto alla pari degli altri consiglieri. Il segretario dell' AIGAM procederà quindi allo spoglio della votazione e dichiarerà ai presenti colui che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità si procederà a nuova elezione fino a quando non sarà eletto il nuovo Presidente; dopo 3 elezioni consecutive senza esito, sarà ritenuto idoneo alla presidenza il candidato che abbia lo status di socio con anzianità maggiore.

(d) Il Vice Presidente ha il compito di dichiarare il neo-eletto Presidente e di comunicare dell'avvenuta nomina ed elezione all'Assemblea Generale dei soci dell'Associazione.

– ART. 8 BIS –

Il presidente onorario è nominato dai soci fondatori firmatari del presente statuto, nella persona del Prof. Dr. Edwin E. Gordon; tale carica è *ad vitam*. Per l'eventuale nomina del Presidente onorario si procederà come segue: essa verrà richiesta dal presidente, avuto il consenso del Vice Presidente, il parere del Segretario e del Consiglio Direttivo.

– ART. 9 –

(a) Il Consiglio Direttivo è composto come segue: dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale e da altri soci ordinari – fino ad un massimo di 12 – nominati dal Presidente tra i soci ordinari. La carica di membro del consiglio direttivo ha durata triennale, rinnovabile. I presidenti passati dell'AIGAM sono de iure membri *ad vitam* soprannumerari, con facoltà di voto, del Consiglio Direttivo.

(b) Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria annualmente ed in seduta straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno. Il Consiglio Direttivo dirige la attività scientifica dell'Associazione e provvede ad elaborare l'o.d.g. per l'assemblea generale dei soci, nonché spetta al Consiglio Direttivo il controllo del buon andamento della vita associativa e della stessa Associazione.

(c) Al Consiglio Direttivo vengono attribuiti i poteri di radiazione e sospensione dei soci.

(d) Al consiglio Direttivo spetta anche indire l'assemblea generale dei soci in seduta straordinaria in caso di scioglimento dell'Associazione.

(e) Al Consiglio Direttivo, quale espressione del corpo sociale, spetta il compito:

(e1) di attuare le direttive generali dell'assemblea generale dei soci e nell'ambito di tali direttive ogni iniziativa atta al conseguimento delle iniziative sociali

(e2) approvare la rosa dei candidati alla nomina di Vice Presidente e a quella di Segretario generale;

(e3) delinearne il programma preventivo dell'attività dell'associazione sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea sociale.

(e4) predisporre il bilancio preventivo ed approvare quello consuntivo; relativamente al bilancio esso sarà riportato con le voci di entrata e di spesa sommarie nel registro delle assemblee.

(e5) stabilire le quote annue sociali dovute dai soci;

(e6) di deliberare sull'adesione dell'associazione ad organizzazioni nazionali ed internazionali;

(e7) deliberare la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;

(e8) Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi della collaborazione di persone esterne all'associazione per speciali questioni ogni volta che lo si ritenga opportuno; in tal caso tali esperti non hanno diritto di voto ma solo di parere consultivo.

(e9) I membri del Consiglio direttivo, denominati consiglieri, hanno la rappresentanza legale dell'assemblea di fronte ai terzi ed in giudizio. Il potere di firma è congiunto per tutti i componenti del consiglio, quando esso esprima il proprio parere o la propria decisione. La loro carica è triennale, rinnovabile.

(e10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta all'anno entro il mese di novembre in seduta ordinaria; altresì è riunito in seduta straordinaria tutte le volte che lo si ritenga opportuno o necessario.

(e11) Può essere fatta richiesta di riunione anche da parte di almeno 2 consiglieri, ottenuto il placet del Presidente.

(e12) Il Consiglio direttivo si riunisce senza formalità di convocazione e delibera a maggioranza assoluta. Le delibere del Consiglio saranno sempre registrate e controfirmate dal Presidente e dal Vice Presidente su di un apposito registro che potrà essere quello del verbale delle assemblee.

– ART. 10 –

Il Vice Presidente è scelto dal Presidente sulla base del parere espresso dal Consiglio Direttivo, la sua carica dura per un quadriennio ed è rinnovabile; il Vice Presidente supplisce il Presidente in caso di sua assenza a presiedere le riunioni o in caso di sua impossibilità – fisica o psichica – ad adempiere gli atti di amministrazione e di governo dell'associazione.

– ART. 11 –

Il Segretario Generale è nominato dal Presidente su indicazione del Consiglio Direttivo; la sua carica è triennale, rinnovabile. Nelle sue mansioni può essere affiancato da un segretario esecutivo ed anche da altre persone sia socie che non in qualità di addetti di segreteria.

– ART. 12 –

(a) L'assemblea generale dei soci è formata da tutti gli associati, sia fondatori che ordinari. Le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie. L'assemblea generale dei soci si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno nel mese di dicembre per l'approvazione del bilancio consuntivo e per deliberare sul programma preventivo delle attività predisposte dal Consiglio Direttivo. Il bilancio consuntivo ed il programma preventivo assieme ai documenti contabili saranno posti a disposizione di tutti i soci che intendono visionarli dieci giorni prima dell'assemblea sociale nel luogo della sede sociale.

(b) L'assemblea generale dei soci si riunisce inoltre quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità ovvero quando ne facciano richiesta un minimo di un decimo degli associati.

(c) La convocazione dell'assemblea generale dei soci, sia in via ordinaria che straordinaria, è fatta dal Presidente mediante affissione della convocazione presso i locali della sede sociale almeno dieci giorni prima del giorno prefissato; qualora lo si ritenga opportuno e necessario si potrà comunicare la convocazione ai soci anche con ulteriori mezzi di informazione, informatici inclusi.

(d) Le assemblee ordinarie sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza fisica o per delega scritta di almeno il 50% degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto presenti.

(e) L'assemblea straordinaria dei soci è valida in prima convocazione con una presenza fisica o per delega scritta del 50% degli associati aventi il diritto di voto del 100% dei membri del Consiglio Direttivo; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti ma sempre con la presenza dei tre quarti del Consiglio Direttivo.

(f) Si fa divieto ai soci di presentare più di una delega.

(g) L'Assemblea nelle elezioni procederà a maggioranza assoluta; ogni socio ha diritto ad un singolo voto.

– ART. 13 –

L'assemblea sociale ordinaria delibera:

(a) sul programma preventivo dell'associazione;

(b) sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;

(c) L'assemblea straordinaria delibera in merito alle modifiche della sede, in merito allo scioglimento dell'associazione, in merito ad ogni altro fatto o atto di natura straordinaria.

– ART. 14 –

È fatto espressamente divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione di fondi e di

riserve e di capitale durante la vita dell'associazione, salvo che ciò sia imposto dalla legge.

– ART. 15 –

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da donazioni, lasciti, oblazioni, quote annuali e volontarie dei soci, ed eventuali residui attivi delle gestioni annuali. Qualora l'Assemblea generale dei soci, riunita in assemblea straordinaria, dovesse deliberare a maggioranza di tre quarti lo scioglimento dell'Associazione il patrimonio, unitamente alla liquidità esistente, verrà posto in liquidazione nei modi che saranno indicati dall'Assemblea medesima ed il ricavato sarà devoluto ad istituzioni o enti con fini di utilità sociale o scientifica o di ricerca o di restauro, senza fini di lucro, di cui sarà deciso nella stessa seduta.

– ART. 16 –

I soci cessano di far parte dall'associazione:

(a) per recesso quando ne diano comunicazione scritta alla Presidenza o al Consiglio Direttivo;

(b) per esclusione quando incorrono in inadempienza agli obblighi previsti dal presente statuto o dal regolamento interno;

(c) per decadenza a causa del mancato pagamento della quota associativa;

(d) per indegnità, nel caso in cui sia incorso in reati tali da poter ledere il buon nome della associazione.

(e) Sulla esclusione, la decadenza e l'indegnità delibera il Consiglio Direttivo con maggioranza assoluta. Il Consiglio Direttivo può provvedere con decreto alla sospensione o alla radiazione del socio. Il socio che abbia proceduto al recesso o che sia stato escluso dalla Associazione con decreto di radiazione non potrà avanzare pretesa alcuna nei confronti della associazione a qualsiasi titolo.

– ART. 17 –

Ogni modifica del Presente statuto dovrà essere proposta al Presidente ed approvata dal Consiglio Direttivo riunito congiuntamente all'Assemblea generale degli associati.

– ART. 18 –

L'associazione ha come emblema provvisorio la sigla "AIGAM".

– Norma transitoria –

– ART. 18 BIS –

Tutti gli attuali membri del Comitato Scientifico ex art. 9 del presente Statuto rettificato ed aggiornato divengono de iure membri del Consiglio Direttivo, assumendo il titolo di consigliere ed esercitando la loro legittima funzione fino allo scadere del proprio mandato*.

[*Statuto dell' 11 maggio 2000, Rep. N° 54261; Racc. N° 11037, modificato con atto notarile il 15 aprile 2002 Rep. 56003, Racc. N° 11677]

**REGOLAMENTO INTERNO
DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA GORDON
PER L'APPRENDIMENTO MUSICALE
6 DICEMBRE 2002**

Art. 1. Delle ammissioni dei Soci

- (a) Possono iscriversi all'AIGAM tutti coloro che ne facciano esplicita richiesta (ex art. 6 dello Statuto).
- (b) I soci vengono ammessi all'AIGAM mediante domanda di iscrizione redatta per iscritto e firmata.
- (c) La domanda viene quindi vagliata dagli organi dell'AIGAM e qualora accolta, il richiedente verrà accettato in qualità di socio e gli verrà rilasciata la tessera sociale.
- (d) Il Presidente o il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può esercitare il diritto di respingimento delle domande.
- (e) Il Presidente può provvedere, in qualsiasi momento ed in qualunque circostanza, a cooptare nuovi soci.
- (f) Ogni socio è libero di recidere la propria appartenenza alla Associazione, inoltrando alla Presidenza una lettera di dimissioni.
- (g) Ex art. 6 dello Statuto, le quote sociali sono intrasmissibili.

Art. 2. Delle Categorie dei Soci

I soci, ex art. 6 dello Statuto, si dividono nelle seguenti classi:

- (a) soci fondatori, essi sono i firmatari dell'atto costitutivo dell'AIGAM e sono esenti da qualunque quota sociale (ex art. 6 dello Statuto); la loro affiliazione all'AIGAM è *ad vitam*, salvo il diritto di rassegnare le proprie dimissioni. I soci fondatori sono equiparati ai soci ordinari per assumere mansioni di gestione e di controllo ed egualmente nell'esercizio delle votazioni nelle assemblee e nelle riunioni.
- (b) Soci onorari. Sono soci, che per speciali meriti verso l'AIGAM, ricevono tale titolo di particolare benemerita. Per socio onorario, si intende dunque un socio benemerito. A tale classe di soci non è imposta alcuna quota annua (ex art. 6 dello Statuto). Per accedere a tale categoria occorre possedere meriti rilevanti nel campo della musica e della didattica musicale o aver particolari meriti verso l'AIGAM. Soltanto il Presidente può nominare i soci onorari, dopo aver udito il parere del Consiglio Direttivo. Il parere del Consiglio Direttivo a tal riguardo non è vincolante per il Presidente. Altresì il Consiglio Direttivo può provvedere ad indicare eventuali nominativi per accedere a tale classe; in tal caso il Presidente provvederà a consultarsi con il Vice Presidente riguardo a tal cosa, quindi se accetterà le proposte, provvederà ad accogliere in tale classe i nuovi soci. I soci onorari possono assumere cariche sociali; in tal caso le loro prerogative sono paritarie a quelle dei soci ordinari.
- (c) Soci ordinari. Sono tutti coloro che si iscrivono all'AIGAM, secondo le modalità descritte dallo Statuto e dal presente Regolamento interno. La loro affiliazione è annuale (anno solare) ed è rinnovabile col rinnovo della quota associativa annua.

Il Presidente può dispensare dalle quote annue i soci ordinari, qualora vi siano ragioni utili e necessarie.

(d) Solo i soci ordinari o quelli fondatori, in base al principio della pari opportunità tra uomo e donna, possono accedere alle cariche sociali tutte.

Art. 3. Della sospensione e della radiazione dei Soci

(a) Della sospensione e della radiazione dei soci spetta al Consiglio Direttivo, che riunito in apposita seduta procederà all'esame dei casi provvedendo ad emettere la decisione, che sarà tempestivamente comunicata al Presidente.

(b) Ex art. 16 dello Statuto, i soci, appartenenti a qualsiasi classe, che con il loro comportamento o atteggiamento dimostrino di non aver compreso lo spirito dell'AIGAM, saranno oggetto di sospensione. Egualmente quei soci che con il loro comportamento o atteggiamento danneggino il buon nome dell'Associazione o pongano in essere atteggiamenti contrari allo spirito della medesima o egualmente che attuino condotte concorrenziali scorrette, saranno dapprima sospesi, quindi se perseguiranno radiati.

(c) Ex art. 16 dello Statuto, i soci, appartenenti a qualsiasi classe, che si siano macchiati di reati penali saranno sospesi, quindi avvenuta sentenza passata in giudicato, verranno radiati.

(d) I soci che saranno inadempienti verso le quote sociali, verranno dapprima sospesi e se persistono nell'inadempienza saranno espulsi.

Art. 4. Del Presidente Onorario dell'AIGAM

La carica di Presidente dell'AIGAM, ex art. 5 dell'Atto Costitutivo ed ex art. 8 bis dello Statuto è *ad vitam* nella persona del Prof. Dr. EDWIN E. GORDON. Tale carica è conferibile ad altri dal Presidente dell'AIGAM, mediante decreto, avendo ottenuto il consenso del Vice Presidente ed il parere del Segretario generale e del Consiglio Direttivo. Nel decreto sarà specificata la durata del mandato e la sua eventuale rinnovabilità.

Art. 5 Del Presidente dell'AIGAM

(a) La carica di presidente dell'AIGAM è eleggibile ed ha la durata di 5 anni rinnovabili. Il Presidente dell'AIGAM è eletto a maggioranza assoluta dai membri Consiglio Direttivo, riuniti in seduta straordinaria. Chiunque, tra i soci ordinari, purché abbia una anzianità sociale di almeno tre anni, può pertanto essere eletto presidente.

(b) Il Presidente allo scadere del Suo mandato lo rimette al Consiglio. Il Presidente dimissionario o uscente ha facoltà di esprimere il proprio voto alla pari degli altri consiglieri durante le votazioni per eleggere il nuovo presidente. Il segretario dell'AIGAM procederà quindi allo spoglio della votazione e dichiarerà ai presenti colui che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità si procederà a nuova elezione fino a quando non sarà eletto il nuovo Presidente; dopo 3 elezioni consecutive senza esito, sarà ritenuto idoneo alla presidenza il candidato che abbia lo status di socio con anzianità maggiore.

(c) Il Presidente è il massimo responsabile della vita associativa, pertanto presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea generale dei soci e qualsiasi altra assemblea in cui sia necessaria la sua presenza.

(d) Il Presidente compie gli atti di governo e di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Presidente spetta la guida, il controllo, la supervisione della vita associativa nonché l'esercizio delle prerogative a lui assegnate dallo Statuto e dal presente Regolamento.

(e) In caso di sue dimissioni, il Vice Presidente, convocherà in seduta straordinaria l'Assemblea Generale dei Soci, che provvederà ad esprimere una terna di candidati. Quindi il Vice Presidente porterà tale terna al Consiglio Direttivo, riunito in seduta straordinaria, che provvederanno ad eleggere a maggioranza assoluta un nuovo presidente dell'AIGAM. Ad elezione avvenuta, il Vice Presidente procederà a proclamare il neo presidente ed ad informare l'assemblea generale dei soci della avvenuta nomina ed elezione.

(f) Spetta al Presidente, udito il parere del Consiglio Direttivo, emanare, con decreto, regolamenti circa l'erogazione di borse di studio.

(g) Spetta al Presidente, udito il parere del Consiglio Direttivo, la possibilità di assumere personale per svolgere al meglio l'attività organizzativa e gestionale degli organi centrali e statutari dell'AIGAM. In tal caso egli concorderà con il Consiglio Direttivo le modalità giuridiche da intraprendere per l'organizzazione e la gestione dei contratti di lavoro.

(h) Ai presidenti passati dell'AIGAM spetta de iure il rango di membri vitalizi del Comitato Direttivo, con facoltà di voto; tuttavia è sempre possibile rinunciare a tali prerogative.

(i) Tutti i decreti del Presidente dell'AIGAM per avere pieno valore dovranno essere sempre controfirmati dal Vice Presidente.

Art. 6. Del Vice Presidente dell'AIGAM

(a) Il Vice Presidente è la seconda carica dell'Associazione; è scelto dal Presidente tra i soci ordinari o tra i soci fondatori, su proposta del Consiglio Direttivo.

(b) La carica di Vice Presidente, ex art. 10 dello Statuto ha durata quadriennale ed è rinnovabile mediante decreto del Presidente.

(c) Il Vice Presidente rappresenta l'AIGAM; ex art. 10 dello Statuto, supplisce nelle funzioni il Presidente in caso di sua assenza o anche in caso di impossibilità fisica o psichica del Presidente atta ad adempiere gli atti di amministrazione e governo dell'associazione.

(d) Al Vice Presidente, con decreto del Presidente, possono essere attribuite anche funzioni straordinarie, qualora le circostanze o le necessità lo richiedano.

Art. 7. Del Segretario Generale

Il Segretario Generale dura in carica tre anni, rinnovabili ex art. 11 dello Statuto. È nominato dal Presidente udito il parere espresso dal Consiglio Direttivo. Nelle sue mansioni può essere affiancato da

un segretario esecutivo nonché da altre persone, sia membri dell'associazione che non, cooptati in qualità di addetti di segreteria. In tal caso il Segretario Generale farà richiesta alla Presidenza ed il Presidente provvederà a radunare il Consiglio Direttivo per discutere della cosa.

Art. 8. Delle mansioni spettanti al Consiglio Direttivo

(a) Ex art. 9 dello Statuto, il Consiglio Direttivo è composto come segue: dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e da altri soci, fino ad un massimo di 12, nominati dal Presidente. La carica di membro del Consiglio Direttivo è triennale, rinnovabile.

(b) Spetta al Consiglio Direttivo, riunito in seduta ordinaria, vagliare le nuove ammissioni, indirizzare l'Associazione e provvedere a regolamentare, qualora necessario, le singole iniziative associative. Al Consiglio Direttivo spettano tutti quegli atti di gestione, di controllo e di governo come stabilito dallo Statuto e dal presente Regolamento Interno.

(c) Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente in qualsiasi momento al fine di dirimere questioni relative alla vita associativa. Esso infatti funge da organo di consulenza della Presidenza e perciò il Presidente dell'AIGAM presiede sempre il Consiglio Direttivo con facoltà di singolo voto.

(d) Spetta al Consiglio Direttivo dirimere le controversie tra soci nonché quelle sorgenti tra organi centrali e periferici dell'associazione.

(e) Spetta al Consiglio Direttivo controllare annualmente il bilancio annuale dell'Associazione mediante visione del medesimo. Qualora si sollevino delle eccezioni relative ad esso, queste dovranno essere poste per iscritto e si provvederà a dirimere la questione mediante votazione palese.

(f) Spetta al Consiglio Direttivo, indire l'assemblea generale dei soci in caso di scioglimento dell'Associazione, ex art. 9 dello Statuto.

Art. 9. Delle attività dell'Associazione

(a) Ex art. 4 dello Statuto, l'Associazione è ampiamente libera, tramite i suoi organi, di porre in essere ogni strumento efficace per il conseguimento dei propri fini ed obiettivi, quali espressi dall'art. 3 dello Statuto.

(b) Ciascuna iniziativa dovrà essere vagliata dal Presidente e dal Consiglio Direttivo che a maggioranza di voti provvederanno a stilare specifici ed appositi regolamenti, tutti firmati dal Presidente e controfirmati dal Vice Presidente.

(c) Per ogni manifestazione sarà istituito un apposito comitato ristretto di soci ordinari che gestirà la cosa.

(d) È prerogativa del Presidente provvedere ad istituire premi e speciali benemerienze, udito il parere del Consiglio Direttivo.

(e) Per ogni specifica attività sarà necessario provvedere a fornire un ulteriore regolamento interno affinché tutto proceda con chiarezza ed in armonia con lo spirito dell'AIGAM.

(f) Tutti i soci hanno diritto di inoltrare agli organi dell'AIGAM idee e proposte atte a sviluppare la

vita associativa o a promuovere i fini a cui l'AIGAM tende.

(g) Ogni iniziativa che produca un ricavo economico, detratte le spese, andrà a beneficio delle casse dell'AIGAM, affinché possa così fare fronte agli impegni economici e sviluppare al meglio le proprie possibilità sul territorio.

(h) È prerogativa del Presidente dell'AIGAM, udito il parere del Consiglio Direttivo, istituire apposite borse di studio e di tirocinio. Riguardo a ciò, nel decreto di istituzione, controfirmato dal Vice-Presidente, vi saranno specificate le modalità regolanti l'erogazione delle medesime.

Art. 10. Delle cariche sociali

(a) Le cariche sociali sono stabilite dallo Statuto; tuttavia il Presidente, udito il parere del Consiglio Direttivo, può istituire ulteriori cariche associative per garantire un migliore svolgimento dell'attività associativa nonché per lo sviluppo delle varie iniziative.

(b) Tutte le cariche associative – sia attuali che eventuali aggiuntive future – vengono conferite al socio interessato mediante decreto di nomina firmato dal Presidente e controfirmato dal Vice Presidente.

(c) Le cariche aggiuntive sono triennali e possono essere rinnovabili.

(d) Relativamente al rinnovo di ciascuna carica si osserverà quanto segue. Le cariche sono tutte rinnovabili mediante decreto del Presidente controfirmato dal Vice Presidente. Il socio detenente la carica allo scadere della medesima rimetterà il proprio mandato alla Presidenza, che procederà, avuto il parere del Consiglio Direttivo, a rinnovare la carica oppure a conferirla ad altro socio.

Art. 11. Delle assemblee dei soci e delle votazioni

(a) Hanno diritto e dovere di accedere alle assemblee previste dallo Statuto, solamente i soci ordinari e quelli fondatori. I soci onorari hanno diritto di prendere parte alle assemblee e di esprimere il proprio voto qualora sia stata loro assegnata la carica sociale attinente alla assemblea in questione.

(b) In ogni assemblea verrà fissato preventivamente un ordine del giorno che verrà reso noto anticipatamente ed in tempo utile a tutti gli interessati alla riunione medesima.

(c) Nell'assemblea, il presidente, provvederà a nominare un socio quale segretario, affinché sia redatto il verbale della medesima, qualora il Segretario dell'AIGAM sia assente o impedito.

(d) Circa le votazioni, da effettuarsi nei casi previsti dallo Statuto nelle assemblee e nelle riunioni, si procederà sempre in base al criterio della così detta maggioranza assoluta (cioè la metà più uno degli aventi diritto al voto).

(e) I soci impediti a prendere parte alle votazioni, dovranno far pervenire in tempo utile la notizia del proprio impedimento. È possibile a tal riguardo inviare il proprio voto alle assemblee per iscritto tramite apposita delega presentata da un altro socio avente diritto di voto. Non è possibile cumulare più deleghe. Ciascun socio ha diritto ad esprimere un singolo voto.

(f) Le votazioni saranno sempre a scrutinio palese; tuttavia nel redigere il verbale della votazione si elencheranno solo i numeri dei voti senza specificare chi tra i soci li abbia emessi.

Art. 12 Delle relazioni dell'AIGAM con altre associazioni o enti

(a) Ogni iniziativa atta a favorire il diffondere della teoria dell'apprendimento musicale di Edwin E. Gordon (*Music Learning Theory - MLT*) è auspicabile, previo accordo con gli organi centrali dell'AIGAM, in quanto unica associazione italiana ufficialmente riconosciuta dal Professor Gordon all'insegnamento della *MLT* in Italia ed autorizzata ad usare il nome del professor Gordon a tal fine; parimenti sono favorite, ex art. 5 dello Statuto, le iniziative atte a promuovere, difendere e salvaguardare i diritti dell'infanzia. Inoltre sono incentivate le iniziative volte all'aggiornamento ed alla formazione professionale di musicisti, di insegnanti e personale docente della scuola, in particolare di quella italiana.

(b) L'AIGAM al fine di promuovere i suoi scopi e finalità, ex art. 3 dello Statuto, potrà provvedere ad allacciare relazioni con altre associazioni, enti, istituzioni o organizzazioni, sia governative che non, sia nazionali, che europee che internazionali.

(c) La modalità di tali relazioni e gli effetti delle medesime saranno formalizzate mediante protocolli di intesa. I medesimi, stipulati dall'AIGAM nella persona del Presidente con pari grado dell'ente o dell'istituzione o dell'organizzazione con cui si stipula l'accordo, dovranno godere del placet del Consiglio Direttivo, che esprimerà il proprio placet.

(d) Tali protocolli di intesa dovranno recare la firma per accettazione del Presidente dell'AIGAM e unitamente a quella del Vice Presidente.

Art. 13. Delle delegazioni o sezioni dell'AIGAM*[*articolo abrogato con seduta consiliare del 20.5.2002]

Art. 14. Dell'organigramma delle delegazioni*[* articolo abrogato con seduta consiliare del 20.5.2002]

Art. 15. Modalità delle Delegazioni*[* articolo abrogato con seduta consiliare del 20.5.2002]

Art. 16. Dei rapporti delle delegazioni*[* articolo abrogato con seduta consiliare del 20.5.2002]

Art. 17. Degli insegnanti AIGAM

(a) Coloro che abbiano superato con esito positivo il corso nazionale biennale, potranno inoltrare all'AIGAM richiesta di poter ottenere qualifica di «*Insegnante Associato AIGAM*». Tale qualifica li abilita a diffondere ed ad insegnare sul territorio nazionale, secondo i criteri stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo, la *Musc Learning Theory*. La domanda, inoltrata alla Segreteria Generale dell'AIGAM, sarà vagliata dal Consiglio Direttivo, che provvederà – a giudizio insindacabile – all'accoglimento o al respingimento.

(b) Trascorso un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore ad un triennio, il socio che abbia ricevuto la qualifica di «*Insegnante Associato AIGAM*» associato può essere nominato – a richiesta dell'interessato –: «*Insegnante Didatta AIGAM*». Tale carica comporta che il socio è abilitato all'insegnamento ed alla eventuale direzione di corsi e

di seminari dell'AIGAM in ogni parte del territorio nazionale e della Comunità Europea.

(c) Relativamente alle specifiche modalità per diventare socio «insegnante associato» nonché le modalità di passaggio a «insegnante didatta», il Consiglio Direttivo provvederà ad emanare uno specifico regolamento denominato «*Regolamento degli Insegnanti AIGAM*».

(d) Sia il socio «Insegnante Associato» che «Insegnante Didatta» AIGAM si impegnano ad adempiere – pena la decadenza – alle formalità associative richieste nonché all'osservanza dei criteri di qualità e di controllo fissati dagli organi centrali dell'AIGAM, statuti dal «*Regolamento degli Insegnanti AIGAM*».

Art. 18. Delle circolari interne “Newsletters”

(a) A norma dello Statuto (ex art. 4) l'AIGAM potrà provvedere in proprio alla pubblicazione di rendiconti e circolari, cioè newsletters. A tale iniziativa tutti i soci sono chiamati a partecipare, in primis le delegazioni con i loro presidenti di delegazione.

(b) Il Presidente dell'AIGAM, tramite il Consiglio Direttivo, può istituire una apposito Comitato di Redazione, a cui possono partecipare i soci fondatori, quelli ordinari e gli onorari.

(c) Tutte le cariche relative alle mansioni delle circolari (Newsletters) sono triennali e rinnovabili.

(d) Il Comitato di Redazione, in totale autonomia, stabilisce i ritmi ed i tempi di pubblicazione della Newsletters e si fa carico della distribuzione della medesima, mentre la gestione finanziaria della medesima resta nelle mani del Segretario dell'AIGAM o di socio delegato ad hoc dal Consiglio Direttivo.

(e) Per ciò che concerne articoli di natura scientifica, essi debbono essere tassativamente sottoposti al Consiglio Direttivo che ne approverà o disapproverà la pubblicazione.

(f) Le disposizioni emanate dalla Presidenza o dagli altri organi dell'AIGAM e pubblicate all'interno della newsletters avranno valore normativo vincolante per tutti gli associati.

Art. 19. Delle Quote Associative

Annualmente il Presidente provvederà a riunire il Consiglio Direttivo, entro il mese di dicembre, affinché si stabiliscano le quote associative annue per i soci. Le quote saranno rese note ai soci mediante i mezzi che saranno ritenuti più opportuni. Egualmente sarà indicato, con apposito decreto presidenziale, alle delegazioni la percentuale di cespiti e le relative

modalità che esse dovranno inviare alla Segreteria centrale dell'AIGAM.

Art. 20. Casi di eventuale incertezza normativa

(a) Nel caso in cui i disposti dello Statuto o del Regolamento interno suscitassero serie perplessità nell'applicazione o nell'interpretazione, la cosa sarà demandata al Consiglio Direttivo, che riunito in specifica sessione provvederà a dirimere la questione. A tale sessione prenderà parte anche il Presidente DELL'AIGAM a cui è data facoltà di voto.

(b) Perché il Consiglio Direttivo sia attivato per fornire un sindacato di interpretazione dei disposti e delle norme occorre che tale richiesta venga inoltrata alla Presidenza da almeno 7 soci.

Art. 21. Procedure per le modifiche o le rettifiche dello Statuto

(a) Ex art. 17 dello Statuto, è possibile, mediante procedura speciale provvedere ad una modifica dello Statuto.

(b) In tal caso è necessario che la proposta venga formalmente formulata del Presidente in seduta straordinaria del Consiglio Direttivo congiuntamente con l'Assemblea Generale dei Soci.

(c) Nella votazione circa le modifiche statutarie si procederà mediante la maggioranza assoluta.

(d) Nel verbale di assemblea sarà riportato dunque la modifica statutaria controfirmata dal Presidente e dal Vice Presidente.

(e) Per le rettifiche, qualora lo Statuto contenga disposti contrastanti o mancanze formali, sarà necessaria solo la procedura quale quella descritta nei comma “a”, “b” e “c” del presente articolo.

Art. 22. Procedure per le modifiche del Regolamento Interno

(a) Il presente Regolamento Interno può essere variato su richiesta del Presidente dell'AIGAM o del Vice-Presidente o da parte di almeno 4 membri del Consigli Direttivo.

(b) Altresì se ne può richiedere la modifica l'Assemblea Generale dei Soci, riunita in apposita seduta straordinaria che ne faccia richiesta a maggioranza assoluta.

(c) Nel caso di richiesta di modifica, il Presidente provvederà a riunire il Consiglio Direttivo, che ed in seduta straordinaria, provvederà alle necessarie modifiche. Effettuate le quali sarà compito del Presidente dell'AIGAM approvarle formalmente e darne notizia, tramite gli organi competenti, ai soci.

(d) Quanto statuito per l'attuazione delle modifiche vale anche per le rettifiche.

REGOLAMENTO PER I DELEGATI

12 dicembre 2003

ART. 1. PREAMBOLO

- (a) È emanato, con decreto del Presidente, il presente regolamento, in aggiunta agli altri già vigenti, destinato in via esclusiva ai Delegati AIGAM.
- (b) Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data odierna ed è *ad experimentum* per la durata di un anno solare.

Art. 2. dei Delegati AIGAM.

- (a) È istituita la carica sociale di “Delegato” AIGAM al fine di voler promuovere, coordinare ed incentivare l’azione dell’AIGAM sia sul territorio che nei vari ambienti sociali presenti sia a livello nazionale che internazionale.
- (b) I Delegati sono nominati con decreto del Presidente, controfirmato dal Vice Presidente, ottenuto il consenso del Consiglio Direttivo; nel decreto di nomina sarà indicato chiaramente il territorio o il settore per il quale il socio è nominato Delegato AIGAM (attribuzione di competenza).
- (c) La carica di delegato è annuale rinnovabile con identiche modalità previste per il primo conferimento della carica.
- (d) Il Presidente, udito il parere del Consiglio Direttivo, può - per gravi motivi o particolari esigenze - sia non rinnovare il mandato del Delegato che privarlo di tale carica sociale. Egualmente ai Delegati sono applicabili, in caso di grave inadempienze o comportamenti non consoni, le sanzioni associative previste dal vigente Regolamento Generale Interno.
- (e) Possono essere oggetto di nomina quali Delegati, i soci che abbiano la qualifica di “insegnanti associati” o “insegnati didatti” dell’AIGAM; parimenti è ammessa tale possibilità anche per altri soci ordinari, con una anzianità sociale non inferiore a 3 anni. Tuttavia, il Presidente, per giusta causa o speciali ragioni o circostanze, ottenuto il consenso del Consiglio Direttivo, può dispensare dall’anzianità sociale e provvedere alla nomina di Delegato un socio ordinario che non abbia tale requisito.

ART. 3. NATURA E FUNZIONI DEI DELEGATI AIGAM.

- (a) La carica di Delegato è uno *status* sociale di particolare rilievo ed importanza per perseguire i fini statutari dell’AIGAM; perciò a tale *status* sono assegnate particolari funzioni da svolgere in un determinato territorio o settore di interesse per l’Associazione. La competenza del Delegato perciò può essere duplice o territoriale o di settore, ma è sempre comunque una competenza specifica, come espresso dal decreto singolare di nomina.
- (b) Le principali funzioni del Delegato sono le seguenti: (i) promozione e diffusione, (ii) (iii) rappresentanza, (iii) facoltà di proposizione diretta agli organi centrali, (iv) partecipazione diretta in almeno un organo centrale associativo.
- (c) Al Delegato è conferita facoltà di rappresentanza dell’AIGAM; dunque il Delegato potrà fregiarsi pubblicamente di tale carica sociale e parimenti le strutture centrali dell’AIGAM provvedono a renderne

noto il nome tramite i mezzi che si ritengono più opportuni.

- (d) Al Delegato è conferita possibilità di proposizione diretta agli organi centrali dell’AIGAM, senza dover passare tramite la segreteria nazionale; Al Delegato è conferita la possibilità di proposta diretta alla Presidenza per la nomina di eventuali soci onorari ma anche di quelli ordinari.
- (e) Ciascun Delegato può essere membro attivo di un organo centrale associativo in cui prenderà parte attiva con annessa facoltà di voto.
- (f) Al Delegato è data ampia possibilità di azione al fine di poter propagandare l’AIGAM e le proprie attività in quel dato territorio o area di interesse; pertanto il Delegato ha il dovere di stare a stretto contatto con gli Organi centrali associativi al fine di poter realizzare al meglio l’alto incarico conferito.
- (g) Il Delegato che sia membro del corpo docente AIGAM, essendo un *primus inter pares*, tra gli insegnanti AIGAM, avrà rispetto degli altri docenti AIGAM ed al contempo rappresenterà un punto di riferimento sia per i docenti che per tutti gli altri soci di quel dato territorio o area.

Art. 4. Dei rapporti tra Delegati ed Organi Centrali AIGAM.

- (a) I rapporti tra Delegati e organi centrali dell’AIGAM dovranno essere improntati alla massima chiarezza ed alla reciproca fiducia nello spirito della scrupolosa osservazione delle norme statutarie e regolamentarie associative.
- (b) Al fine di coordinare ed informare gli organi centrali dell’attività che si intende svolgere, il Delegato, per ogni iniziativa di particolare rilievo, ha l’obbligo – pena la sospensione – di contattare per iscritto l’organo centrale associativo competente; per iniziative particolarmente rilevanti l’obbligo di contatto si esaurisce avendo ottenuto il consenso verso quella determinata iniziativa.
- (c) Nel caso di controversia tra la Delegato ed Organo centrale, la cosa sarà demandata prontamente al Consiglio Direttivo, che deciderà in modo insindacabile.
- (d) Qualora un Delegato non si attenga ai disposti dello statuto nonché del Regolamento interno oppure ponga in essere un atteggiamento dannoso verso altri delegati o verso gli organi centrali dell’AIGAM, sarà soggetta di azione disciplinare da parte del Consiglio Direttivo.
- (e) Ciascun Delegato ha l’obbligo di inviare semestralmente alla Vice Presidenza dell’AIGAM, che provvederà a trasmetterli agli organi centrali competenti, un rapporto scritto sulle attività svolte nonché sulle iniziative future con i relativi dettagliati progetti, affinché vi sia sempre una fittiva comunicazione tra organi centrali e Delegati.

Roma, addì 12 dicembre 2003.

IL PRESIDENTE, *Andrea Apostoli*

IL VICE PRESIDENTE, *Danilo Ceccarelli-Morolli*

REGOLAMENTO DEGLI INSEGNANTI ASSOCIATI AIGAM

Il Presidente della «Associazione Italiana Gordon per l'Apprendimento Musicale», ottenuta l'approvazione del Comitato Direttivo ed il parere favorevole degli altri organi centrali dell'Associazione, in virtù delle norme statutarie e di quelle del Regolamento Interno, emana, con decreto, il seguente regolamento avente per oggetto gli insegnanti AIGAM, con particolare riferimento agli insegnanti associati.

Roma, 15 gennaio 2005 (ultimi emendamenti)

- Art. 1 -

È emanato, con decreto, il presente regolamento interno della *Associazione Italiana Gordon per l'Apprendimento Musicale* al fine di strutturare ed organizzare il corpo docente dell'AIGAM. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data odierna.

- Art. 2 -

Il corpo docente dell'AIGAM, ex art. 17 del Regolamento Interno, è suddiviso in due categorie di soci:

- **Insegnanti Associati** AIGAM;
- **Insegnanti Didatti** AIGAM.

- Art. 3 -

- (a) Possono diventare *Insegnanti Associati* AIGAM i soci ordinari che abbiano svolto con esito positivo di frequenza e di impegno tutti i livelli del Corso Nazionale di Formazione per Musicisti ed Insegnanti di musica (qui di seguito riportato sempre con la dicitura "Corso Nazionale"), incluso le ore di tirocinio previste.
- (b) Alla fine di ciascun livello del Corso Nazionale verrà rilasciato, a coloro che abbiano frequentato almeno i 3/4 delle lezioni teoriche e pratiche un attestato di frequenza.
- (c) Svolti tutti i livelli previsti del Corso Nazionale il socio potrà inoltrare richiesta scritta, alla Segreteria dell'AIGAM, di poter effettuare il *test* abilitante per richiedere l'iscrizione al ruolo degli *Insegnanti Associati*.
- (d) Superato il *test* di cui sopra con esito positivo, il socio potrà inoltrare formale richiesta scritta agli organi centrali AIGAM, tramite Segreteria, per poter essere ammesso quale socio/a *Insegnante Associato* AIGAM, entrando così a far parte del ruolo insegnanti dell'Associazione.
- (e) Accolta la richiesta da parte del candidato, al socio o alla socia verrà inviato decreto di nomina che impegna il socio/a, ora insegnante associato AIGAM, ad assolvere agli adempimenti previsti dagli organi centrali dell'Associazione.
- (f) All'AIGAM non corre alcun obbligo formale di motivazione in caso di respingimento della richiesta.
- (g) È compito degli organi centrali – mediante lettera circolare annua emanata dal Presidente – determinare i singoli adempimenti associativi degli insegnanti associati oltre quelli qui esposti nel presente regolamento.
- (h) La qualifica di socio/a insegnante associato AIGAM ha durata annuale, con scadenza 30 settembre di ciascun anno.
- (i) Lo *status* di *Insegnante Associato* si intende rinnovato automaticamente oltre il 30 settembre di ciascun anno salvo provvedimento disciplinare o

salvo il diritto di dimissioni del socio dal ruolo stesso.

- Art. 4 -

- (a) All'*Insegnante Associato* verrà rilasciata una speciale tessera sociale unitamente al Decreto di nomina previsto dal precedente articolo.
- (b) All'*Insegnante Associato* è dato in uso il marchio *musicainfasce*[®], verso il quale può legittimamente esercitare una azione di tutela nel territorio nel quale egli opera;
- (c) L'*Insegnante Associato* AIGAM è abilitato ad utilizzare la propria professionalità nell'ambito dei corsi di *musicainfasce*[®], provvedendo ad inserirsi in quei corsi che già sono sotto la tutela dell'AIGAM, tramite i suoi organi centrali, oppure potrà provvedere ad istituirne dei nuovi, utilizzando sempre il marchio *musicainfasce*[®].

-Art. 5 -

- (a) L'AIGAM provvede alla creazione di una apposita lista – che rende pubblica attraverso i modi più idonei ed efficaci – tramite la quale risulteranno chiari i nominativi degli insegnanti AIGAM al fine di poter pubblicizzare la loro attività nel territorio e procederà a favorire verso di loro le richieste che pervengono agli organi centrali.
- (b) L'*Insegnante Associato* AIGAM si impegna a prendere parte alle supervisioni del proprio operato e alle attività di aggiornamento, quali quelle previste da apposite circolari, pena la sospensione o il decadimento dalla qualifica.
- (c) Specifiche ed ulteriori modalità relative agli *Insegnanti Associati* saranno stabilite mediante circolare inviata agli interessati.
- (d) A tutti gli insegnanti associati corre l'obbligo di rispettare le norme statutarie, quelle dei regolamenti nonché attenersi agli specifici adempimenti previsti per il ruolo insegnanti associati, come prescritto dalle circolari emanate dagli organi centrali AIGAM, pena la sospensione o la radiazione dalla qualifica.

- Art. 6 -

- (a) Tutti i soci del corpo docente AIGAM si impegnano a tutelare con il loro operato il buon nome dell'Associazione e di favorirne lo spirito di coesione e di fattiva collaborazione fra i soci.
- (b) Ai soci *Insegnanti* AIGAM spetta il diritto di poter proporre agli organi centrali progetti di studio o di formazione e di formulare richieste specifiche attinenti al loro operato professionale.
- (c) Nel caso di dimissioni dell'*Insegnante Associato* dall'Associazione, si ritiene decaduto, salvo espressamente stabilito da lettera dimissoria, anche dalla qualifica di socio AIGAM. In tal caso si

procederà alla cancellazione del nominativo dalla lista degli insegnanti AIGAM.

- (d) Tutti i soci insegnanti AIGAM hanno l'obbligo di attenersi alle norme del presente Regolamento, nonché a quelle dello Statuto, quelle del Regolamento Interno (generale) nonché degli ulteriori specifici Regolamenti disciplinanti i singoli settori della vita associativa dell'AIGAM.
- (e) In caso di inosservanza delle norme associative interne – a norma degli Statuti dell'AIGAM – si procederà alla sospensione temporanea del socio inadempiente o alla radiazione in caso di protratta inosservanza o di grave mancanza. Egualmente saranno oggetto di immediata radiazione gli insegnanti che assumeranno atteggiamenti di concorrenza sleale verso altri insegnanti AIGAM

ovvero che potranno in essere condotte concorrenziali con l'Associazione.

- (f) In caso di espulsione dell'*Insegnante Associato*, gli organi centrali dell'AIGAM procederanno alla cancellazione del nominativo dalla lista degli Insegnanti AIGAM.

– Art. 7 –

- (a) Ex art. 17 del Regolamento interno, trascorsi tre anni di tempo dalla nomina di insegnante associato, il socio può fare richiesta formale, da inoltrare alla Segreteria dell'AIGAM, per poter diventare *Insegnante Didatta*.
- (b) Riguardo ai diritti ed ai doveri, al modo di poter passare dal ruolo *Insegnanti Associati* a quello di *Didatti*, nonché alle specifiche mansioni degli insegnanti *didatti*, l'AIGAM si riserva di emanare un apposito regolamento interno *ad hoc*.

Roma, 15 gennaio 2005.

IL PRESIDENTE: *Andrea Apostoli*

IL VICE PRESIDENTE: *Danilo Ceccarelli-Morolli*

A tutti i soci Insegnanti Associati AIGAM
Loro sedi
CC.: Segreteria AIGAM
- Lettera circolare -

Roma, 16 gennaio 2005

Prot. N° C/01.05.

Carissimi Soci Insegnanti Associati AIGAM,

Con la presente mi prego di portare a VS. conoscenza quanto stabilito dal Consiglio Direttivo al fine di perfezionare le norme del Regolamento relativo agli Insegnanti Associati AIGAM.

A tutti gli *Insegnanti Associati* AIGAM corrono i seguenti adempimenti e procedure.

1. L'attività di supervisione annuale – mediante due incontri di supervisione – è obbligatoria per tutti gli insegnanti associati per i primi tre anni al fine di conservare lo *status* e, conseguentemente la menzione nel ruolo, fatta salva la possibilità di lettera dimissoria da parte dell'insegnante associato stesso. Dopo i primi tre anni l'attività di supervisione diviene facoltativa (a richiesta da parte del socio insegnante oppure da parte del supervisore).
2. Il numero delle supervisioni per i soci Insegnanti Associati è di due annue e queste hanno carattere *obbligatorio* (cfr. art. 5 del Regolamento). In caso di impossibilità a prendere parte all'incontro di supervisione, l'insegnante dovrà inviare per tempo alla segreteria dell'AIGAM una comunicazione scritta in cui indicherà la sua effettiva impossibilità a partecipare all'incontro di supervisione unitamente il video accompagnato dalle informazioni scritte sul materiale che verrà comunque supervisionato nell'ambito dell'incontro di supervisione. Il corrispettivo per la supervisione dovrà essere versato anche nel caso - sopra descritto - di assenza socio insegnante associato.
3. Circa il seminario annuale si rammenta che anche esso è obbligatorio, solo per il primo anno di ingresso nel ruolo, e che fa parte perciò del percorso formativo e di aggiornamento dell'insegnante associato AIGAM. L'insegnante associato è obbligato a versare all'AIGAM il corrispettivo dovuto come contributo anche in caso di mancata partecipazione a tale seminario; in tal caso se l'AIGAM organizzerà ulteriori seminario egli avrà diritto a prendere parte ad un secondo seminario senza nulla dover corrispondere.
4. Le strutture centrali dell'AIGAM hanno stabilito che, a partire dall'anno scolastico 2004 - 2005, le quote saranno così suddivise: quota annua di iscrizione al ruolo (annuo scolastico): € 175,00; contributo per singola supervisione: € 50,00; contributo per il seminario: € 40,00.
5. A partire dal 1° ottobre 2005: la quota di iscrizione ad Insegnante Associato AIGAM avrà una periodo di validità unico che andrà dal 1° ottobre dell'anno in corso fino al 30 settembre dell'anno successivo.
6. L'iscrizione verrà considerata automaticamente rinnovata il 1° ottobre di ogni anno, salvo disdetta da parte dell'Insegnante o sospensione da parte del Consiglio Direttivo AIGAM per i casi previsti dal regolamento; il pagamento della quota di iscrizione ad Insegnante Associato AIGAM dovrà essere effettuato entro il 30 ottobre.
7. L'eventuale richiesta di sospensione da parte dell'Insegnante Associato dovrà essere comunicata alla segreteria entro il 30 settembre.

IL PRESIDENTE

Andrea Apostoli

IL VICE PRESIDENTE

Danilo Ceccarelli-Morolli